

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 9.7.1973

Art. 1

Concessione del suolo

Sono concesse da parte del Comune le aree indicate nell'elenco previsto dall'art. 9 della legge 18.3.1968, n. 337.

Da detto elenco sono tassativamente escluse le aree ricadenti nel centro storico della Città, per le quali aree è ammessa, in via eccezionale, la concessione limitatamente a teatrini di burattini o marionette.

L'elenco stesso va aggiornato almeno una volta all'anno.

Art. 2

Domanda di concessione

Ogni interessato deve fare domanda in carta legale al Sindaco, per la concessione dell'area, con anticipo di almeno tre mesi.

Nella domanda deve essere specificato:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) residenza e domicilio del richiedente;
- 3) tipo e numero delle attrazioni che si intendono installare;
- 4) copia dell'autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (art. 7 della legge 337) regolarmente aggiornata;
- 5) indicazione dell'area richiesta.

A concessione avvenuta, sarà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione una somma da versare da parte del Concessionario alla Tesoreria Comunale a titolo di cauzione provvisoria per eventuali danni arrecati al suolo occupato.

Tale somma sarà restituita al Concessionario entro otto giorni dal rilascio, libero da ogni danno, del suolo comunale.

Art. 3

Esame delle domande

Le domande vanno sottoposte per il parere alla Giunta Municipale.

Nell'esame delle domande si terrà conto:

- a) anzianità di frequenza con il medesimo tipo di attrazione;
- b) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante e di gestione della attrazione che si intende installare;

- c) anzianità di residenza nel Comune di Sulmona con minimo di un anno;
- d) in particolare si terrà conto di priorità di concessione agli aventi i titoli di: combattenti, reduci di guerra, patrioti, invalidi civili e militari se in possesso di cittadinanza italiana.

Art. 4

Nulla osta per la installazione

Sentito il parere della Giunta, il Sindaco rilascia il nulla osta per l'installazione dell'attrazione sull'area richiesta, ai sensi dell'art. 5 della legge 337.

Art. 5

Canoni e tributi

Si applicano le tariffe previste per l'occupazione di suolo pubblico comunale.

Art. 6

Sostituzione dell'attrazione

Non è consentita la sostituzione dell'attrazione.

Art. 7

Gestione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente. È vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione e tanto il cedente che il concessionario saranno esclusi per il futuro.

Nel caso di morte del titolare di una attrazione debbono essere riconosciuti gli stessi diritti del "de cuius" ai componenti del nucleo familiare del defunto, di fatto conviventi e già cooperanti alla conduzione dell'attrazione stessa e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo stesso.

Art. 8

Misure di ingombro

È vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici, riconosciuti validi dal Sindaco che, sentita la Giunta, dovrà decidere se mantenere o meno l'attrazione nella posizione prestabilita, senza pregiudizio per i vicini.

Art. 9

Installazione delle attrazioni

Il Sindaco, sentita la Giunta, potrà stabilire le date a partire dalle quali ciascun esercente:

- a) dovrà obbligatoriamente aver provveduto all'installazione dell'attrazione, pena la perdita della concessione e dell'anzianità per le successive concessioni;
- b) dovrà provvedere allo smontaggio dell'attrazione stessa. La eventuale inadempienza sarà tenuta presente per le future concessioni.

Art. 10

Allestimento del parco

Il Sindaco, avvalendosi degli Organi tecnici e di polizia, curerà l'allestimento materiale del parco e l'organizzazione e la disciplina dello stesso nonché l'osservanza delle norme generali e particolari impartite dalla Giunta, specie per quanto riguarda l'uso di apparecchi sonori, l'orario di apertura e chiusura del parco, la sistemazione di carovane di abitazione e dei carri attrezzi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico sanitarie e quant'altro forma oggetto di regolamenti di polizia urbana e di igiene.

L'inosservanza da parte del singolo concessionario alle prescrizioni fissate può determinare la revoca della concessione e nei casi più gravi, l'esclusione dai parchi allestiti successivamente nel territorio del Comune.

Art. 11 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del parco, del pagamento del canone e dei tributi dovuti, del funzionamento e delle efficienze dei vari servizi e sarà tenuto a fare osservare gli esercenti partecipanti al parco, tutte le eventuali prescrizioni stabilite dalle autorità.

Art. 12 Decorosità dell'attrazione

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua conduzione possa costituire elemento di disturbo, ovvero motivo di immoralità, il Sindaco, d'intesa con la Giunta, potrà richiedere l'immediato allontanamento dell'attrazione, senza che il suo titolare abbia diritto a rimborso od indennizzo alcuno.

Art. 13 Revoca della concessione

Le concessioni di suolo pubblico e le licenze di pubblica sicurezza per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono revocabili in qualsiasi momento per ragioni di ordine pubblico.

Art. 14 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento avrà vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione provinciale del Comitato di Controllo, ed ultimata che sia la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530 che sostituito l'art. 62 del T.U. 3.3.1934, n. 383.